

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09321/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9321 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Serafina Maria Astorino, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Cortese, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'esito delle prove relative alla prova selettiva “Concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499), (GU
n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020”, così come modificato dalle

“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”,

- degli ignoti verbali della Commissione giudicatrice recante i risultati della prova pratica e i sottocriteri per la valutazione delle prove,
- nonché di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e connesso ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ad essere utilmente collocata nella graduatoria da approvare, nella predetta selezione pubblica

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Astorino Serafina Maria il 1/9/2023:

della graduatoria relativa alla prova selettiva “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020”, pubblicata in data 22.6.2023

- del verbale n. 2 del 7.3.2023, conosciuto in data 4.7.2023 dove è stato riportato che “PROVA NON VISIONABILE poiché IL FILE RISULTA PROTETTO DA PASSWORD INSERITA DAL CANDIDATO”.

- dell'esito delle prove relative alla prova selettiva “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020”, così come modificato dalle “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19,

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”,

- nonché di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e connesso ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ad essere utilmente collocata in graduatoria nella predetta selezione pubblica.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione a riesaminare l'elaborato della ricorrente, ovvero prevedere una sessione ad hoc per la ripetizione della prova pratica, ai fini del suo inserimento nella graduatoria finale con il risultante punteggio complessivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza formulata con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notifica del gravame “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Ritenuto altresì necessario, al fine del decidere, che l'Amministrazione fornisca chiarimenti in merito al blocco informatico che avrebbe reso impossibile l'accesso della Commissione al file della prova pratica della ricorrente;

Ritenuto di dover concedere all'Amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa

esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva, precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO